

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 2970, 3175 e 3821-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE SARTO)

Comunicata alla Presidenza il 12 giugno 2000

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disciplina dei voli in zone di montagna (2970)

d’iniziativa dei senatori CORTIANA e SARTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1997

Disciplina dei voli in zone di montagna (3175)

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821)

**d’iniziativa dei senatori CONTE, GAWRONSKI, MAGGI,
CASTELLI, RESCAGLIO, NAVA, CO’, FASSONE e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1999

—————
NONCHÉ SULLA

PETIZIONE

del signor Salvatore ACANFORA (n. 317)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri della 1 ^a Commissione permanente.	»	7
Disegni di legge:		
- testo proposto dalla Commissione	»	9
- n. 2970, d'iniziativa dei senatori Cortiana e Sarto . . .	»	14
- n. 3175, d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto	»	16
- n. 3821, d'iniziativa dei senatori Conte ed altri.	»	18
Petizione n. 317	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - Una equilibrata prospettiva di salvaguardia e sviluppo della montagna italiana si costruisce attraverso azioni coordinate che vanno dalla tutela delle specificità culturali locali, alla difesa degli equilibri ecologici, fino alla valorizzazione delle attività collegate al tempo libero e al turismo rispettose dell'ambiente naturale e delle specifiche caratteristiche che costituiscono elemento insostituibile di attrattiva della montagna. È indubbio infatti che i grandi paesaggi delle montagne tanto più rappresentano oggi e rappresenteranno anche nel futuro un valido antidoto contro l'elevato tasso di artificiosità che la vita urbana altrove impone a gran parte dei cittadini, quanto più sono e saranno in grado di offrire spazi di silenzio e quiete e favoriranno un rapporto diretto e non mediato da elementi di disturbo con la natura e con gli specifici ecosistemi. La domanda turistica nazionale e internazionale, del resto, sta andando in questo senso.

In questo quadro è necessario affrontare con urgenza il problema dell'uso sempre più frequente e sregolato dell'elicottero e in genere di aereomobili per scopi turistici e per analoghe attività non motivate da utilità e necessità. È la vocazione stessa della montagna a suggerire con forza la necessità sia di alcuni divieti, sia di una chiara regolamentazione. E questo proprio per garantire e favorire lo sviluppo di una corretta cultura del rapporto tra le persone e l'ambiente e di attività economiche sostenibili nella fruizione dell'ambiente montano.

In particolare, la pratica del cosiddetto *eliski* si configura come un'attività di tempo libero particolarmente invasiva, rumorosa e rischiosa, che rappresenta una sorta di violenza non solo rispetto al delicato ecosi-

stema, ma anche nei confronti di quanti intendono lo sci e l'escursionismo come mezzo per inoltrarsi nella montagna, basandosi sulle proprie forze, allo scopo di godere pienamente il fascino dei luoghi, comportandosi come ospiti rispettosi e non come arroganti conquistatori. L'elitismo comporta invece l'utilizzo dell'elicottero per portare quasi istantaneamente i praticanti con le relative attrezzature nel punto da cui iniziare l'attività sportiva di discesa, anche in aree d'alta montagna situate al di sopra del limite dei boschi e difficilmente raggiungibili.

A sfavore di una pratica indiscriminata dell'*eliski* esistono precise ragioni legate alla sicurezza e all'esigenza di tutelare efficacemente l'ambiente montano. Il rumore e le vibrazioni dei motori a bassa quota spaventano tra l'altro preziose specie animali, che le condizioni invernali rendono già particolarmente fragili ed esposte a rischi, tanto che per sopravvivere sono costrette a ridurre al minimo gli spostamenti per non disperdere le proprie risorse energetiche.

Inoltre non vanno sottovalutati i rischi per l'incolumità di tutti gli utenti della montagna, i pericoli connessi alla possibile formazione di valanghe e gli effetti dell'inquinamento atmosferico prodotto dai gas di scarico.

È opportuno correggere l'opinione per cui l'elitismo - invernale o estivo - avrebbe un ruolo consistente per il rilancio economico delle località sciistiche e in genere per il turismo montano. Si tratta infatti di una attività che coinvolge assai pochi piloti e operatori accompagnatori e qualche ditta proprietaria di elicotteri, mentre il tessuto economico delle tradizionali e più compatibili attività turistiche non solo è enormemente più esteso e rilevante e coinvolge la

gran massa degli operatori e degli utenti, ma di regola viene disturbato da queste attività.

È utile accennare che le province autonome di Bolzano e di Trento, particolarmente attente ai temi della promozione e dello sviluppo di un turismo sostenibile, hanno emanato norme di limitazioni e divieti dell'eliturismo, considerandolo, in certe condizioni e oltre certe altitudini, un elemento non compatibile con la montagna e di grave disturbo per la maggioranza dei frequentatori della stessa e per la popolazione stanziale.

Non a caso, i paesi situati nell'ambiente alpino hanno da tempo definito una normativa di salvaguardia in materia di voli in zone di montagna. In Germania e nel Liechtenstein l'*eliski* non viene praticato e la Francia ha disposto divieti generalizzati. In Austria sono ammessi pochissimi campi di atterraggio, mentre in Svizzera esiste una regolamentazione più permissiva. Questi diversi assetti normativi provocano conseguenze negative sul nostro paese. Per esempio, avendo la Francia proibito l'eliturismo, questo si riversa negativamente in territorio italiano con il trasporto di sciatori che poi effettuano la discesa sul versante francese.

Il presente disegno di legge è coerente con le indicazioni generali e specifiche della «Convenzione delle Alpi» che costituisce non solo la «Magna Charta» per la fruizione e la valorizzazione sostenibile di questo «*habitat* naturale e di questo spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa», ma fornisce anche preziosi orientamenti validi per gli altri ambienti montani. In particolare vorrei qui ricordare che dopo aver richiamato in generale la necessità «di ridurre gli effetti negativi ed i rischi derivanti dal traffico interalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro *habitat*», (punto j dell'articolo 2 del Preambolo «Obblighi generali») la Convenzione, all'articolo 16 del Protocollo Turismo, tratta specificamente il «Trasporto e deposito di persone in aeromobile» disponendo che: «Le parti contraenti si impegnano a limitare

al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il trasporto e il deposito di persone in aeromobile a fini sportivi».

Il presente disegno di legge è testo unificato di tre progetti di legge convergenti nei contenuti: due dei quali – gli Atti Senato 2970 e 3821 – di iniziativa parlamentare e uno – l'Atto Senato 3175 – proposto dal Consiglio regionale del Veneto.

Il testo unificato è stato elaborato con l'ausilio di un comitato ristretto, il quale ha audito, a livello informale, e raccolto i contributi scritti di associazioni che si occupano della montagna (Mountain Wilderness, Club Alpino Italiano, CIPRA, Alpi) e da altre associazioni ambientaliste come il WWF; dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, dall'Aero Club d'Italia che rappresenta i piloti degli Aero club federati e le scuole per il volo in montagna. La normativa di riferimento in materia è ora dettata dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, in materia di liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio, nonché dalle relative norme di attuazione; tra queste va ricordato il decreto del Ministro dei trasporti del 10 marzo 1988, concernente modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1971, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, con cui si definiscono i requisiti e le caratteristiche tecniche delle aviosuperfici, ne vengono disciplinate la gestione e l'uso, vengono indicati i requisiti dei piloti e le norme operative per le operazioni di volo. Con il presente disegno di legge si modificano le disposizioni della legge n. 518 del 1968 che prevede la partenza e l'approdo di aeromobili anche da ghiacciai, nevai e piste naturali.

Il testo disciplina all'articolo 1 – al fine di garantire la sicurezza, la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico, per evitare i rischi alle persone e alle cose – il volo a bassa quota, il decollo e l'atterraggio di elicotteri, velivoli e appa-

recchi ultraleggeri a motore nelle montagne, nei territori inclusi nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali, fatte salve le vigenti disposizioni che disciplinano la navigazione aerea di linea nazionale e internazionale e i voli di carattere militare, nonché le procedure IFR pubblicate di arrivo e di partenza e le rotte VFR pubblicate.

All'articolo 2 viene specificato il campo di applicazione della legge che riguarda il divieto di sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo, nonché il divieto di decollo e atterraggio sulle aviosuperfici in zone di montagna situate a quota superiore ai 1.500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine ed a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare nell'Appennino e nelle isole.

Sono esclusi dal divieto i casi di emergenza.

Il successivo articolo 3 esclude inoltre dalle limitazioni della legge le operazioni di soccorso e di addestramento al soccorso, nonché le operazioni di Forze armate, Vigili del fuoco, Corpo forestale dello Stato e Protezione civile nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

All'articolo 4 sono elencate le attività autorizzabili dalle regioni territorialmente competenti, alle quali compete perciò rila-

sciare autorizzazioni per ricerche scientifiche, riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, per le scuole di pilotaggio e relativo addestramento, per l'approvvigionamento dei rifugi, lo sgombero dei rifiuti nonché per l'edilizia, manutenzione di impianti e altri lavori di montagna, qualora i luoghi interessati non siano raggiungibili con altri mezzi a motore adatti allo scopo.

L'articolo 5 specifica l'appartenenza del personale preposto alla sorveglianza.

L'articolo 6 definisce le sanzioni irrogate in caso di inosservanza delle previste disposizioni. Rispetto all'entità delle sanzioni si auspica un maggiore approfondimento in sede di discussione e approvazione finale del provvedimento.

Il comma 1 dell'articolo 7 fa salve le disposizioni più restrittive eventualmente adottata dalle regioni.

Il comma 2 prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolamentino la materia con propria legislazione nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 1.

SARTO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 2970, 3175 e 3821

(Estensore: PINGGERA)

23 marzo 1999

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole condizionato alla riformulazione del comma 2 dell'articolo 1 dei disegni di legge nn. 2970 e 3175, di analogo contenuto, in modo tale da salvaguardare le competenze normative primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e, con riferimento alle competenze delle regioni a statuto ordinario, così da mantenere un carattere di disciplina di principio alla normativa proposta. Quanto al disegno di legge n. 3821, il parere favorevole è condizionato alla eliminazione del meccanismo previsto nel comma 2 dell'articolo 7, che subordina alla definizione di intese con l'amministrazione statale l'esercizio di funzioni delle regioni e delle province autonome nelle materie oggetto del disegno di legge in titolo.

sul testo unificato

(Estensore: PINGGERA)

1° febbraio 2000

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni e valutazioni parzialmente negative.

La disciplina dei voli in zona di montagna concerne una materia che è di competenza primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Invece, l'articolo 7 del testo unificato,

facendo salve le eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quelle del disegno di legge adottate da regioni e province autonome, contiene una clausola incompatibile con il carattere esclusivo della potestà normativa regionale e provinciale. Il parere favorevole, dunque, è espresso a condizione di salvaguardare le competenze normative primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome; relativamente all'articolo 7, si esprime di conseguenza un parere contrario.

su emendamenti al testo unificato

(Estensore: ANDREOLLI)

15 febbraio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, con un parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, integrato dalle seguenti osservazioni.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2, nel loro insieme avrebbero l'effetto di prevedere l'applicazione della legge statale solo in assenza di legislazione regionale o provinciale. L'emendamento 7.3, invece, fa salva comunque la legislazione delle regioni a statuto ordinario, purchè sia più restrittiva della legge statale, mentre condiziona la legislazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome ad una conformità di scopo con la legge statale. Entrambe le soluzioni, pur indubbiamente diverse, sono compatibili con i pareri già resi in materia. Si segnala, pertanto, che gli emendamenti 7.1 e 7.2, ovvero il 7.3, se approvati, faranno venir meno le ragioni del parere contrario reso sull'articolo 7. Nondimeno, il 7.1 e il 7.2 costituiscono evidentemente un combinato disposto necessario, alla stregua della valutazione resa a suo tempo sull'articolo 7, mentre, per lo stesso motivo, il 7.3 dovrebbe essere integrato con una estensione parzialmente soppressiva al comma 1 dell'articolo 7, relativamente alle province autonome.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina dei voli in zone di montagna

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il volo a bassa quota, il decollo e l'atterraggio di elicotteri, velivoli e apparecchi ultraleggeri a motore nelle zone di montagna italiane, nonché nei territori inclusi nei parchi nazionali e regionali e nelle riserve naturali, al fine di garantire la sicurezza, la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico ed evitare i rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose o da frane causate da rumori e vibrazioni.

2. Restano salve le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea di linea nazionale e internazionale e quella di carattere militare. La presente disciplina non si applica inoltre nei confronti delle procedure IFR (*Instrument flight rules*) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, pubblicate di arrivo e di partenza e nei confronti delle rotte VFR (*Visual Flight rules*) di cui al medesimo articolo 1, comma 2, pubblicate.

3. La disciplina concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518, e alle relative norme di attuazione, è soggetta alle limitazioni della presente legge.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge riguarda il sorvolo, il decollo e l'atterraggio su aviosuperfici munite di segnaletica e non, in zone di montagna, situate a quota superiore ai 1.500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine, ed a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare sugli Appennini e nelle isole.

2. Sono vietati il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo, il decollo e l'atterraggio nelle zone di montagna di cui al comma 1.

3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nei casi di emergenza, ivi compresi eventi metereologici che impediscono la visibilità.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica:

a) alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato e delle regioni, al Servizio della protezione civile, nell'esercizio dei rispettivi compiti di istituto;

b) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso e di addestramento al soccorso, se iscritti nei registri regionali della protezione civile;

c) agli aeromobili senza motore e agli apparecchi ultraleggeri senza motore.

2. Il sorvolo, il decollo e l'atterraggio in parchi e riserve naturali nazionali e regionali per l'effettuazione di esercitazioni da parte di aeromobili adibiti ai servizi di cui al comma 1 debbono essere autorizzati, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ogni volta dagli enti gestori del parco o della riserva.

Art. 4.

(Attività autorizzate)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 2 i sorvoli e gli atterraggi per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica possono essere autorizzati, ogni volta, dai competenti organi delle regioni.

2. Possono essere altresì rilasciate autorizzazioni dalle regioni per l'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, purchè gli aeromobili impiegati non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo. È vietata la pubblicità direttamente effettuata con l'aeromobile quale quella attuata mediante fumi traccianti, traino di striscioni, lancio di materiali e messaggi sonori.

3. Le regioni possono rilasciare autorizzazioni alle scuole di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice della navigazione per effettuare voli di addestramento stabilendo preventivamente le aviosuperfici, le rotte e le zone di lavoro.

4. Le regioni rilasciano altresì autorizzazioni su base annuale o stagionale, per un quantitativo predeterminato di ore di volo, allo svolgimento di sorvoli a bassa quota e atterraggi per l'approvvigionamento di rifugi e lo sgombero dei rifiuti, nonché per edilizia, impianti e lavori di montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici e di comunicazione, qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore adatti all'effettuazione dei lavori, purché gli aeromobili impiegati non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo dalle regioni stesse.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate esclusivamente a soggetti muniti di regolare licenza per l'esercizio di servizi di lavoro aereo e di scuola di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice della navigazione e possono stabilire specifi-

che limitazioni per quanto riguarda le rotte, le quote e la frequenza dei voli giornalieri.

6. All'interno dei parchi e delle riserve naturali statali, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le autorizzazioni debbono essere rilasciate ogni volta dagli enti gestori, seguendo le medesime procedure.

Art. 5.

(Sorveglianza)

1. Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

a) il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato e delle regioni;

b) il personale appartenente alle Forze di polizia;

c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;

d) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali;

e) gli agenti giurati autorizzati dalle regioni.

2. Il personale di cui al comma 1, accertata la violazione di disposizioni dalla presente legge, redige un rapporto da inviare, a cura del dirigente dell'ufficio da cui lo stesso dipende, all'Ente nazionale per l'aviazione civile.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, ricevuto il rapporto, provvede ai sensi dell'articolo 6, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'effettuazione di decolli, atterraggi e sorvoli a bassa quota in violazione dei divieti di cui all'articolo 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da lire 2 milioni a lire 10 milioni nonché con la sospensione delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio per un periodo da un mese a sei mesi e della licenza di pilota o dell'attestato da quattro mesi ad un anno. Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio e della licenza di pilota o dell'attestato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 12 milioni, nonché con la sospensione della licenza per l'esercizio di servizi di lavoro aereo e scuola di pilotaggio per un periodo da un mese ad un anno e con la sospensione della licenza di pilota da due mesi a sei mesi. Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio di lavoro aereo e scuola di pilotaggio e la revoca della licenza di pilota o dell'attestato.

3. Le sospensioni e le revoche previste dai commi 1 e 2 si applicano in relazione all'attività svolta nel momento in cui è stata commessa la violazione.

4. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 devono essere irrogate, in quanto applicabili, all'autore della violazione e all'esercente dell'aeromobile.

5. I proventi delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 costituiscono entrate dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quelle della presente legge adottate dalle regioni e dalle province autonome.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolamentano con propria legislazione la materia di cui alla presente legge, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE N. 2970

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CORTIANA E SARTO

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea di linea, disciplina il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili, deltaplani a motore ed elicotteri nelle montagne italiane, al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico ed evitare i rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose.

2. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che verranno adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge riguarda il sorvolo e l'atterraggio su aviosuperfici segnalate o non, in zone di montagna che raggiungono la quota di 1500 metri nelle regioni alpine e di 1000 metri nelle restanti regioni.

2. Su tutto il territorio nazionale, nelle zone di cui al comma 1, sono vietati i sorvoli e gli atterraggi a scopo turistico, sportivo e ricreativo.

3. I sorvoli e gli atterraggi per scopi collegabili a ricerche scientifiche, qualora esista a riguardo un favorevole parere scritto di un istituto universitario nazionale o del Consi-

glio nazionale delle ricerche, possono essere autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dai competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. I sorvoli per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, possono essere autorizzati, di volta in volta, con specifica delibera, dalle giunte regionali, su presentazione di una esauriente documentazione, purchè non scendano ad una quota di crociera inferiore ai 500 metri dal livello del suolo e non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo.

5. Nessuna autorizzazione può essere concessa per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive a carattere pubblicitario e promozionale.

6. Ai sorvoli e agli atterraggi per operazioni di soccorso e per l'approvvigionamento dei rifugi o lo sgombero dei rifiuti, viene concessa dagli assessorati regionali competenti una autorizzazione su base annuale o stagionale. Sono autorizzati sorvoli e atterraggi per l'edilizia di montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici, la posa e la manutenzione di ripetitori telefonici e televisivi, qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore.

7. All'interno dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i permessi di cui ai commi da 3 a 7 dell'articolo 4 debbono essere autorizzati di volta in volta dagli enti gestori, seguendo le medesime procedure.

Art. 3.

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica:

- a) alle Forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla guardia forestale, al servizio di protezione civile;
- b) ai veivoli senza motore.

Art. 4.

(Autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, commi da 3 a 7, possono essere concesse solo ad imprese munite di regolare licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, ai sensi dell'articolo 788 del codice della navigazione.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L' inosservanza delle prescrizioni relative all'esercizio di voli turistico-commer-

ciali, sportivi e ricreativi, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, da uno a tre anni.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 3 a 7, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 6 milioni, nonchè con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, da un mese ad un anno.

DISEGNO DI LEGGE N. 3175

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL
VENETO

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea di linea, disciplina il volo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili e di elicotteri nelle montagne italiane, al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico e di evitare i rischi alle persone e alle cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose.

2. Restano salve le norme in materia, già adottate, o che saranno adottate da regioni e province autonome, qualora impongano norme più restrittive di quanto sia previsto dalla presente legge.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge riguarda il sorvolo e l'atterraggio su aviosuperfici segnalate o non, in zone di montagna che superano la quota di 1.500 metri nelle regioni alpine e di 1.000 metri nelle restanti regioni.

2. La presente legge non si applica:

a) ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Servizio nazionale della protezione civile;

b) ai velivoli senza motore;

c) ai velivoli a motore ultraleggeri.

Art. 3.

(Divieto di sorvolo e atterraggio)

1. Su tutto il territorio nazionale, nelle zone di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono vietati i sorvoli a quota inferiore a metri 700 dal suolo e gli atterraggi a scopo turistico, sportivo e ricreativo.

Art. 4.

(Autorizzazione di sorvolo e atterraggio)

1. I sorvoli e gli atterraggi per scopi connessi a ricerche scientifiche, qualora esista a riguardo un favorevole parere scritto di un istituto universitario nazionale o del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), possono essere autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dagli assessori regionali competenti all'ambiente, all'agricoltura, ai trasporti.

2. I sorvoli per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, possono essere autorizzati, di volta in volta e con specifica delibera, dalle giunte regionali, su presentazione di una esauriente documentazione, purchè non scendano ad una quota di crociera inferiore ai 500 metri dal livello del suolo e non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo.

3. Nessuna autorizzazione può essere concessa per riprese fotografiche, cinematografiche o televisive a carattere pubblicitario e promozionale.

4. Ai sorvoli e agli atterraggi per operazioni di soccorso e per l'approvvigionamento dei rifugi o lo sgombero dei rifiuti è concessa dagli assessorati regionali competenti una autorizzazione su base annuale o stagionale. Sono autorizzati sorvoli e atterraggi per l'edilizia di montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici, la posa e la manu-

tenzione di ripetitori telefonici e televisivi, qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi a motore.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, possono essere concesse solo ad imprese regolarmente munite di licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea di cui all'articolo 788 del codice della navigazione.

6. All'interno dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le autorizzazioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 devono essere rilasciate di volta in volta dagli enti gestori, seguendo le medesime procedure ivi descritte.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000.000 a lire 8.000.000 e con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, di cui all'articolo 788 del codice della navigazione, da uno a tre anni.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 6.000.000, nonchè con la sospensione della licenza per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo non di linea, da un mese ad un anno.

DISEGNO DI LEGGE N. 3821

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CONTE ED ALTRI

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di aeromobili nelle zone di montagna situate a quote superiori ai 1500 metri sul livello del mare nelle Alpi, e a quote superiori ai 1000 metri sul livello del mare nell'Appennino e nelle isole, nonchè nei territori inclusi nei parchi nazionali regionali e riserve naturali, al fine di salvaguardare l'ambiente naturale della montagna, tutelare la fauna selvatica, prevenire l'inquinamento acustico ed evitare i rischi a persone e cose derivanti da possibili distacchi di valanghe o da frane causate da rumori e vibrazioni.

2. Restano salve le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione aerea di linea nazionale e internazionale e quella di carattere militare.

Art. 2.

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica:

a) alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco; al corpo forestale dello Stato e delle regioni, al servizio della protezione civile, nell'esercizio dei rispettivi compiti di istituto;

b) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso;

c) ai velivoli senza motore.

2. L'eventuale sorvolo e atterraggio in parchi e riserve naturali nazionali e regionali

per l'effettuazione di esercitazioni da parte di aeromobili adibiti ai servizi di cui al comma 1, è soggetto a nulla osta da parte dell'amministrazione del parco o riserva.

Art. 3.

(Divieto di sorvolo e atterraggio)

1. Sono vietati il decollo, l'atterraggio e il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo nelle zone di montagna specificate all'articolo 1.

Art. 4.

(Attività autorizzate)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 3, le regioni e le province autonome possono autorizzare di volta in volta sorvoli a bassa quota e atterraggi per documentati motivi di ricerca scientifica, ovvero per effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, escluse in ogni caso le riprese a scopo pubblicitario o promozionale.

2. Le regioni e le province autonome rilasciano inoltre autorizzazioni su base annuale o stagionale, per un quantitativo predeterminato di ore di volo, allo svolgimento di sorvoli a bassa quota e atterraggi per attività di rifornimento e di smaltimento obbligatorio dei rifiuti di insediamenti abitativi e produttivi, rifugi e alpeggi, nonchè per attività edilizie e di posa e manutenzione di impianti di comunicazione e di impianti idroelettrici.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere rilasciate solamente a imprese munite di regolare licenza per l'esercizio di servizi di trasporto aereo non di linea di cui all'articolo 788 del codice della navigazione.

4. Le autorizzazioni di cui al comma 2 possono essere rilasciate solamente nel caso in cui sia impossibile il ricorso ad altri mezzi di trasporto a motore.

5. Nel caso in cui i sorvoli a bassa quota e gli atterraggi di cui ai commi 1 e 2 interessino il territorio di parchi o riserve nazionali o regionali, l'autorizzazione è rilasciata su conforme parere dell'amministrazione del parco o riserva.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono stabilire specifiche limitazioni per quanto riguarda le rotte, le quote di crociera e il quantitativo di voli giornalieri.

Art. 5.

(Sorveglianza)

1. Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

a) il personale appartenente al corpo forestale dello Stato e delle regioni;

b) il personale appartenente alle forze di polizia;

c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;

d) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali;

e) gli agenti giurati autorizzati dalle regioni.

Art. 6.

(Sanzioni)

1. L'effettuazione di decolli, atterraggi e sorvoli a bassa quota in violazione ai divieti

di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 8 milioni nonchè con la sospensione della licenza per l'esercizio di servizi di trasporto aereo non di linea per un periodo da uno a tre anni.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, relativamente alle attività autorizzate, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 12 milioni, nonchè con la sospensione della licenza per l'esercizio di servizi di trasporto aereo non di linea per un periodo da uno a tre mesi.

3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere irrogate tanto all'autore della violazione quanto al proprietario dell'aeromobile.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive rispetto a quelle della presente legge, adottate dalle regioni e dalle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome, ferme restando le competenze legislative loro attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, provvedono, sulla base di intese con lo Stato ad iniziativa del Ministero dei trasporti, ad armonizzare alla presente legge le norme eventualmente già in vigore.

PETIZIONE (N. 317)

Presentata dal signor Salvatore Acamfora

Il Signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede che siano disciplinati i voli turistici in zone di montagna.

